

Publicato su questo sito il 24 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

28 DICEMBRE 2000, N.237/00

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 23 comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164 e all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.481

17 aprile 2003

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) illustra criteri e proposte per fissare disposizioni in materia di determinazione di tariffe per il servizio di distribuzione gas.

Il processo di consultazione è svolto nell'ambito dei procedimenti avviati dall'Autorità con delibera 12 dicembre 2002, n. 205/02, pubblicata sul sito dell'Autorità il 18 dicembre 2001, e con delibera 17 aprile 2003 n. 36/03 pubblicata sul sito dell'Autorità il 24 aprile 2003, rispettivamente per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 19 agosto 2002 n. 41842 e 4 settembre 2002, n. 4448/02, e per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 27 gennaio 2003, n. 171/03.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia.

Nel documento sono in particolare posti in evidenza alcuni argomenti ed opzioni sui quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sollecita contributi. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 16 maggio 2003.



Indirizzo cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Area gas

Autorità per l'energia elettrica e il gas

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02–65.565.284 fax. 02–65.565.266

e-mail: info@autorita.energia.it

<http://www.autorita.energia.it>

INDICE

<u>I.</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	4
<u>1</u>	<u>Contesto normativo</u>	4
<u>2</u>	<u>Finalità della consultazione</u>	6
<u>II.</u>	<u>VERIFICHE OGGETTO DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ 12 DICEMBRE 2002, N. 205/02</u>	7
<u>3</u>	<u>Obiettivi della delibera n. 205/02</u>	7
<u>4</u>	<u>Metodologia utilizzata nella deliberazione n. 237/00</u>	8
<u>5</u>	<u>Proposta di procedura di verifica</u>	9
<u>III.</u>	<u>METODO ALTERNATIVO PER LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO</u>	10
<u>6</u>	<u>I “dati concreti”</u>	10
<u>7</u>	<u>Il procedimento alternativo di calcolo del capitale investito lordo e netto</u>	12
<u>8</u>	<u>Investimenti riconducibili agli incrementi patrimoniali annuali</u>	14
<u>9</u>	<u>Rivalutazione monetaria degli incrementi patrimoniali</u>	16
<u>10</u>	<u>Determinazione del capitale investito lordo</u>	16
<u>11</u>	<u>Determinazione del capitale investito netto</u>	17
<u>12</u>	<u>Formula per il calcolo del CCD</u>	19
	<u>APPENDICE A - SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 237/00</u>	21

I. INTRODUZIONE

1 Contesto normativo

1.1 Con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato.

Nei confronti di tale deliberazione, alcuni operatori hanno presentato dei ricorsi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), che sono stati parzialmente accolti.

L'Autorità ha interposto appello avverso queste decisioni, considerandole viziate per erroneità e come tali meritevoli di riforma dinanzi al Consiglio di Stato.

1.2 Tre sentenze (le sentenze 13 giugno 2001, n. 6694, 13 giugno 2001, n. 6695, e 13 giugno 2001, n. 6698), rese rispettivamente sui ricorsi della Valgas S.p.a., A.S.M. Brescia S.p.a. e Sinergia S.p.a. (sentenze non notificate dalle ricorrenti parzialmente vittoriose in primo grado, ma solo depositate presso la Segreteria del Tar Lombardia il 9 ottobre 2001), non sono state, da parte dell'Avvocatura Distrettuale, inoltrate all'Avvocatura Generale dello Stato per l'appello al Consiglio di Stato, passando così in giudicato.

Le tre sentenze di cui sopra annullano la deliberazione n. 237/00 “nella [sola] parte in cui stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non si basi sui dati concreti della singola gestione, ove sussistenti”. Si tratta pertanto di un annullamento parziale, limitato alla sola parte della deliberazione n. 237/00, in cui l'Autorità disciplina il costo del capitale investito riconosciuto nella tariffa di distribuzione del gas (CCD).

1.3 In particolare, con dette sentenze, il Tar Lombardia:

- a) ha confermato la legittimità di un sistema tariffario fondato sull'impiego del criterio parametrico;
- b) ha accolto i ricorsi nella parte in cui la disciplina di detto sistema parametrico non garantiva all'esercente l'attività di distribuzione la possibilità di definire le proprie opzioni tariffarie sulla base di dati concreti, qualora “sia in grado, in virtù della propria efficienza, di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti”.

1.4 Per ottemperare il principio di diritto contenuto nelle tre sentenze del Tar Lombardia passate in giudicato e aventi potenziale efficacia “erga omnes”, l'Autorità con la deliberazione 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02) ha integrato la disciplina contenuta nella deliberazione n. 237/00, dando facoltà agli esercenti che dispongano di bilanci certificati anteriormente all'1 gennaio 1991 di calcolare il capitale investito nell'attività di distribuzione, tenendo conto dei dati

concreti degli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di distribuzione e vendita di gas e presenti nel bilancio dell'esercizio precedente a quello di presentazione della proposta tariffaria.

1.5 A breve distanza dalla pubblicazione della deliberazione n. 122/02, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito agli appelli interposti dall'Autorità avverso le sentenze del giudice di primo grado non passate in giudicato. Tra dette pronunce se ne evidenziano due, con le quali il Consiglio di Stato ha evidenziato due ulteriori profili di illegittimità della deliberazione n. 237/00. Si tratta, in particolare:

- a) della decisione 19 agosto 2002, n. 4184/02 (di seguito: decisione n. 4184/02), con la quale il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, rilevato che il metodo parametrico di determinazione del costo del capitale investito non poteva considerarsi attendibile, in quanto ricavato da "un campione non significativo";
- b) della decisione 4 settembre 2002, n. 4448/02 (di seguito: decisione n. 4448/02), con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado relativa al ricorso promosso dal consorzio Consiag di Prato, nella quale veniva annullata la deliberazione n. 237/00, nella parte in cui si prevede che "nel caso di servizio svolto in forma associata l'ambito tariffario coincide con l'insieme della località servite, individuando singoli vincoli per il ricavo distribuzione e per il ricavo vendita dettaglio riferiti a ciascuna località e non all'ambito tariffario complessivamente inteso".

1.6 In ottemperanza alle citate decisioni del Consiglio di Stato n. 4184/02 e n. 4448/02, l'Autorità con delibera 12 dicembre 2002, n. 205/02 (di seguito: delibera n. 205/02), ha avviato due procedimenti, volti rispettivamente a:

- a) verificare la significatività del campione degli esercenti il servizio di distribuzione originariamente considerato per la definizione del costo del capitale investito ai sensi della disciplina tariffaria stabilita dalla deliberazione 237/00; e conseguentemente adottare, qualora l'esito della verifica sia negativo, un provvedimento che definisca una nuova formula di calcolo del vincolo sui ricavi, riformando la disciplina del metodo parametrico prevista dalla deliberazione n. 237/00;
- b) verificare, in relazione al caso prospettato della gestione del servizio di distribuzione nella forma associata del consorzio tra comuni, l'adeguatezza delle formule di calcolo attualmente previste dalla deliberazione n. 237/00, mediante la verifica della congruità tra costi effettivi e ricavi derivanti dall'applicazione delle medesime formule di calcolo; e conseguentemente adottare, qualora l'esito della verifica sia negativo, un provvedimento che definisca una nuova formula di calcolo del vincolo sui ricavi, integrando la disciplina del metodo parametrico prevista dalla deliberazione n. 237/00.

1.7 Nel frattempo, anche nei confronti della deliberazione n. 122/02, alcuni operatori hanno presentato ricorsi al Tar Lombardia. Quest'ultimo, accogliendo il ricorso presentato dalla società A.E.M. Distribuzione gas e calore S.p.a., con sentenza 19 dicembre 2002, n. 171/03, pubblicata con deposito in segreteria il 27 gennaio 2003 (di seguito: sentenza n. 171/03), ha annullato la deliberazione n.122/02, nella parte in cui disciplina la procedura di calcolo del capitale investito di cui al precedente alinea (in

particolare, l'articolo 2 comma 2, lettere a), c) ed e)), "per violazione degli obblighi di partecipazione al procedimento".

Il Tar Lombardia ha accolto la censura della ricorrente che lamentava la mancata adozione da parte dell'Autorità "di alcuna modalità di informazione e di consultazione delle imprese distributrici". A tal fine, il Tar Lombardia ha ritenuto che le motivazioni contenute nella deliberazione impugnata non fossero idonee a "concretare fattispecie di urgenza qualificata" tali da giustificare il mancato rispetto dei predetti obblighi di partecipazione al procedimento.

1.8 Con delibera 17 aprile 2003, n. 36/03, (di seguito: delibera n. 36/03) l'Autorità, ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alla sentenza n. 171/03, finalizzato all'adozione di un provvedimento che, in esecuzione del principio di diritto affermato dalle sentenze del Tar Lombardia n. 6694/01, 6695/01 e 6698/01, definisca le modalità attraverso le quali l'esercente l'attività di distribuzione possa determinare le proprie opzioni tariffarie sulla base di "dati concreti", "qualora lo stesso sia in grado, in virtù della propria efficienza di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti".

Adottando la sopra citata delibera, l'Autorità ha deciso di non impugnare la sentenza n. 171/03, ritenendo che l'esigenza maggiormente meritevole di tutela, fosse quella di rimuovere le incertezze sull'ordinamento tariffario vigente che le vicende giurisdizionali di cui sopra possono ingenerare.

2 Finalità della consultazione

2.1 L'Autorità intende aprire una consultazione in merito agli interventi che si accinge ad effettuare, ai sensi dei procedimenti avviati, rispettivamente, con la delibera n. 205/02 e con la delibera n. 36/03, sopra richiamate. In particolare:

- a) con riferimento ai procedimenti avviati con la delibera n. 205/02, il presente documento per la consultazione illustra la metodologia che l'Autorità intende seguire ai fini delle verifiche che essa è chiamata ad effettuare in ottemperanza alle decisioni n. 4184/02 e n. 4448/02;
- b) con riferimento al procedimento avviato con la delibera n. 36/03, il presente documento illustra il contenuto del provvedimento con il quale l'Autorità intende integrare l'ordinamento tariffario delineato nella deliberazione n. 237/00, in ottemperanza al principio di diritto contenuto nelle tre sentenze del Tar Lombardia passate in giudicato di cui in premessa (la sentenza 13 giugno 2001, n. 6694, 13 giugno 2001, n. 6695, e 13 giugno 2001, n. 6698).

2.2 Con particolare riguardo alla lettera b), giova precisare che l'intervento dell'Autorità comporterà una modifica dei criteri di determinazione del costo del capitale investito unicamente per i soggetti che dispongono di dati concreti. In particolare, come dettagliato del successivo paragrafo 3, detto intervento prevede l'introduzione di un metodo alternativo a quello esistente che dia facoltà agli esercenti il servizio di distribuzione che dispongano di bilanci certificati a partire dall'esercizio che si conclude anteriormente all'1 gennaio 1991, con adeguate evidenze relative al settore del gas (come ad esempio gli incrementi patrimoniali relativi ai metanodotti), di calcolare il costo del capitale investito nell'attività di distribuzione, attraverso una

valutazione alternativa del capitale investito, in luogo del valore risultante dall'applicazione della formula parametrica prevista dalla deliberazione n.237/00.

2.3 L'integrazione mantiene inalterato il sistema di valutazione parametrico per tutti gli esercenti il servizio di distribuzione che non hanno bilanci certificati o ne dispongono solo dall'esercizio che si chiude a partire dall'1 gennaio 1991, ovvero nel caso in cui non sia possibile desumere dai bilanci certificati adeguate rilevanze attinenti il settore del gas.

2.4 La congruità del metodo alternativo rispetto ai costi standard ai quali fa riferimento il metodo parametrico sarà oggetto di verifiche da parte dell'Autorità, che ritiene opportuna una graduale riconduzione al principio del costo standard dei soggetti che avranno accesso alla metodologia di determinazione alternativa del capitale investito. La riconduzione ad un unico metodo potrebbe anche realizzarsi in occasione dell'avvio del successivo periodo di regolazione, che decorre dall'1 luglio 2004. Il valore del capitale investito adottato dagli esercenti che accedono alla determinazione alternativa potrà quindi essere sottoposto a verifica, secondo modalità che saranno stabilite dall'Autorità. Dei risultati della verifica, l'Autorità terrà conto in occasione della definizione delle tariffe per il prossimo periodo di regolazione, che inizierà il 1 luglio 2004. Gli stessi risultati potranno essere comunicati all'operatore interessato anche al fine di incentivare il perseguimento di recuperi di efficienza nel corso del primo periodo di regolazione.

Infine, considerando che il provvedimento emanato a seguito della presente consultazione definirà i criteri per la determinazione delle tariffe di distribuzione nel corrente periodo di regolazione, le quali rappresentano una delle componenti del prezzo di vendita al cliente finale, il provvedimento stesso costituirà un presupposto affinché possano essere definite, da parte degli esercenti, le condizioni economiche dell'attività di vendita, di cui al documento per la consultazione del 12 dicembre 2002 recante "condizioni economiche per la fornitura di gas naturale agli esercenti l'attività di vendita".

II. VERIFICHE OGGETTO DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ 12 DICEMBRE 2002, N. 205/02

3 Obiettivi della delibera n. 205/02

3.1 Come anticipato nel precedente paragrafo 2.1, l'Autorità, con delibera n.205/02, ha avviato due distinti procedimenti volti in primo luogo a verificare:

- la significatività del campione degli esercenti il servizio di distribuzione originariamente considerato per la definizione del costo del capitale investito;
- l'adeguatezza delle formule di calcolo previste dalla deliberazione n. 237/00 in relazione alla congruità tra costi effettivi e ricavi derivanti dalla loro applicazione alle gestioni del servizio di distribuzione nella forma associata del consorzio fra comuni.

In secondo luogo, la medesima delibera n. 205/02 prevede che, in esito alle verifiche di cui sopra, l'Autorità adotti i conseguenti provvedimenti di modifica della disciplina tariffaria contenuta nella deliberazione n. 237/00.

3.2 Si ritiene che i due procedimenti debbano essere realizzati per mezzo di un'unica indagine, che interessi la globalità degli esercenti del settore e che tenga conto delle peculiarità dei soggetti aventi forma consortile. Infatti il campione adottato può valersi significativo in relazione alla capacità di individuare criteri di calcolo dei ricavi che siano coerenti con i costi efficienti del servizio. Il modello di verifica proposto, dettagliato nel capitolo 5, quindi, è unico per tutti gli esercenti e basato su un limitato numero di dati di carattere patrimoniale ed economico, riconducibili ai parametri della deliberazione n.237/00.

4 Metodologia utilizzata nella deliberazione n. 237/00

4.1 Prima di illustrare la metodologia sulla base della quale l'Autorità ritiene di dover compiere le verifiche sopra richiamate, giova ricordare, in modo sintetico, il processo che ha portato alla definizione delle formule di calcolo contenute nella deliberazione n. 237/00.

Al fine di garantire adeguate condizioni di economicità e redditività degli esercenti, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, i sistemi tariffari devono da un lato far riferimento ai costi operativi efficienti dei servizi e dall'altro al riconoscimento di un adeguato *capital charge*, che tenga conto delle condizioni tecniche del mercato per gli ammortamenti e per un'equa remunerazione del capitale investito calcolato.

4.2 La metodologia della "cost reflectivity" è considerata coerente con le regole connesse alla determinazione della tariffa base a cui applicare il meccanismo del "price-cap".

Per tale motivo, tra la fine del 1999 e gli inizi del 2000, erano stati rilevati, anche a mezzo di apposite indagini condotte su un campione di 60 esercenti, i costi dell'attività di distribuzione e fornitura del gas a clienti del mercato vincolato relativi all'anno 1998, ultimo anno per il quale erano disponibili dati di contabilità e di bilancio dettagliati con la necessaria certezza e completezza.

4.3 Il campione era stato stratificato in modo da risultare rappresentativo delle principali tipologie gestionali, classi dimensionali e collocazioni geografiche. Tra gli interpellati, gli esercenti che avevano fornito dati tecnici e bilanci utilizzabili erano stati 40, con una copertura di circa il 59% dei clienti serviti, ed avevano potuto pertanto fornire la base per la definizione dei costi operativi.

Di questi, 34 (con una copertura pari al 54% dei clienti) disponevano anche di stati patrimoniali separati per il settore del gas e dei conti economici relativi agli anni 1990-1998 ed erano stati pertanto utilizzati anche per le valutazioni relative al capitale investito.

Si era ritenuto preferibile dare luogo ad un campione di ampiezza variabile, utilizzando per ciascuna valutazione il campione più ampio possibile, in modo da privilegiare in ogni caso la rappresentatività. Non si erano tuttavia riscontrate sostanziali differenze rispetto ai risultati ottenuti con un campione omogeneo, più ridotto.

4.4 Le analisi econometriche delle determinanti dei costi, condotte anche sulla base delle osservazioni espresse durante le consultazioni svoltesi nei mesi di aprile - maggio ed ottobre - novembre 2000, mostravano che la relazione tra i principali fattori determinanti ed i costi in generale non era lineare. Alcuni dei fattori segnalati nella consultazione erano riconducibili a variabili proprie del territorio, non controllabili dagli esercenti, e risultavano significative come fattori determinanti dei costi di capitale.

Era stato riscontrato che la rappresentazione matematica migliore delle relazioni tra i costi dichiarati dagli esercenti e le loro determinanti era data da formulazioni di tipo esponenziale o semi - esponenziale sia per il costo di gestione (CGD) che per il capitale riconosciuto (CID) relativo alle reti di distribuzione.

Il capitale lordo riconosciuto era stato calcolato in base all'esame di bilanci di esercizio e ai valori ottenuti rivalutando gli stati patrimoniali dell'esercizio 1990 e gli investimenti degli anni successivi, relativi ad un campione di esercenti operanti con adeguati livelli di qualità del servizio, trasformati in parametri oggettivi ed elementi di costo articolati in relazione alle specifiche condizioni operative.

4.5 La rivalutazione dei costi storici delle immobilizzazioni materiali delle attività di distribuzione e di vendita venne effettuata per i citati 34 esercenti di cui erano disponibili i bilanci con stati patrimoniali separati per l'attività di distribuzione e vendita del gas, mediante la distinta individuazione dei valori iscritti nei bilanci degli anni dal 1990 al 1998, attribuibili agli immobilizzi materiali delle attività di distribuzione e vendita del gas.

Sono stati esclusi gli esercenti non dotati di adeguata qualità del servizio, in quanto la qualità del servizio si ripercuote verosimilmente anche sulle scelte di investimento compiute. L'esclusione degli esercenti non dotati dei requisiti di qualità, consentì comunque di mantenere un campione con copertura del 47% in termini di utenza servita.

5 Proposta di procedura di verifica

5.1 A tre anni dall'entrata in vigore della disciplina tariffaria, applicata da oltre il 90% degli esercenti, si ritiene che le verifiche previste dai due procedimenti avviati con la delibera n. 205/02 possano essere attuate per mezzo di un'unica indagine che interessi la globalità degli esercenti del settore, comprendendo quindi anche i soggetti aventi forma consortile.

L'indagine sarà condotta con un unico modello, basato su un limitato numero di informazioni di carattere economico e patrimoniale, riconducibili ai parametri previsti dalla deliberazione n. 237/00, necessarie a verificare il grado di copertura dei costi di distribuzione e vendita del gas assicurato dai ricavi tariffari determinati ai sensi della predetta deliberazione.

Attraverso analisi e riscontri con le componenti dei vincoli sui ricavi sarà possibile verificare la congruità di tali vincoli e l'impatto delle formule parametriche previste dalla deliberazione n. 237/00 sulla situazione economico-patrimoniale dei singoli esercenti.

5.2 In particolare, i dati che verranno richiesti a livello di esercente riguarderanno, con riferimento all'anno 2000 e relativamente alle sole attività di distribuzione e vendita gas (compresa la misurazione):

- i costi di gestione (personale, beni e servizi, ecc.) al netto dei costi capitalizzati;
- gli ammortamenti tecnico-economici in termini di valore e di rata media annua applicata;
- gli ammortamenti fiscali eccedenti gli ammortamenti tecnico-economici;
- le immobilizzazioni materiali e immateriali per categoria e anno di formazione;
- i contributi pubblici e privati e altre poste che abbiano finanziato gratuitamente gli incrementi patrimoniali;
- il capitale circolante commerciale netto.

Punto per la discussione n.1. Dal confronto dei dati richiesti con le componenti dei vincoli sui ricavi si può inferire la significatività del campione?

Punto per la discussione n.2. I dati richiesti sono sufficienti per la verifica della congruità tra costi efficienti e vincoli sui ricavi?

III. METODO ALTERNATIVO PER LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

6 I “dati concreti”

6.1 Le sentenze del Tar Lombardia, richiamate in precedenza, hanno confermato la legittimità di un sistema tariffario fondato sull'impiego del criterio parametrico, precisando come siano necessarie correzioni che garantiscano all'esercente il servizio di distribuzione la possibilità di definire il costo del capitale investito sulla base di “dati concreti”, qualora “sia in grado, in virtù della propria efficienza, di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti”. E' fatto salvo il criterio generale, adottato dall'Autorità, della determinazione parametrica dei costi riconosciuti agli operatori, evidenziando l'eccezionalità di una diversa determinazione, assoggettata tra l'altro a precise regole fissate dall'Autorità.

6.2 Il passaggio da un metodo parametrico ad un metodo di valutazione individuale richiede come prerequisite l'esistenza di “dati concreti”. L'eventuale assenza di dati “concreti” emergenti da un quadro contabile sistematicamente certificato comporterebbe l'impossibilità di qualsiasi controllo da parte dell'Autorità sui valori economici e patrimoniali presentati dalle imprese, necessari per la definizione delle tariffe per il servizio di distribuzione di gas.

6.3 Per la definizione delle tariffe, a giudizio dell'Autorità, può essere considerato come “dato concreto” un dato che sia attendibile, verificabile e univocamente riconducibile ai dati esposti sui bilanci.

Punto per la discussione n.3. La definizione sopra riportata di “dato concreto” deve essere integrata da altri elementi?

La certezza del dato non può prescindere da una certificazione del sistema delle rilevazioni contabili sotto l'aspetto della conformità ai principi contabili nazionali ed internazionali. Conseguentemente, solo i dati riportati o in quadratura con i bilanci certificati possono essere ritenuti dati sufficientemente attendibili e certi.

L'insussistenza di "dati concreti" su serie storiche estese, così come l'elevato grado di frammentazione e disomogeneità del settore (in termini di clienti serviti, le dimensioni degli esercenti sono comprese tra i 200 ed i 5.000.000), nel passato, hanno indotto le amministrazioni responsabili, prima il Comitato interministeriale dei prezzi e poi il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, a prevedere, sin dal 1975, la determinazione delle tariffe attraverso metodi parametrici e la definizione di costi standard.

6.4 Il settore del gas naturale è oggetto di un processo di riorganizzazione che spesso comporta variazioni nell'attivo immobilizzato, in particolare nel caso di aziende multiservizio. A partire dai primi anni '90, ad una situazione caratterizzata da una molteplicità di operatori tra loro disomogenei e frammentati, è subentrata, sotto la spinta della riorganizzazione, una fase di forte dinamismo, pur in assenza di bilanci separati per attività svolte (specialmente per quanto riguarda la struttura del patrimonio).

Pochi operatori sarebbero in grado di produrre analitiche evidenze in un contesto di separazione contabile, in quanto le imprese di distribuzione non disponevano in passato (ed in alcuni casi ancora oggi non dispongono) di una contabilità che consenta un'esplicita quantificazione del capitale investito nella distribuzione del gas.

I "dati concreti" dovrebbero, infatti, riferirsi alla sola attività di distribuzione gas separatamente dall'attività di vendita (attività storicamente svolta congiuntamente all'attività di distribuzione) e dalle altre attività. Inoltre, dovrebbero essere imputabili a ciascuna singola località dell'impianto di distribuzione dell'impresa, per tener conto delle differenze di costo sussistenti fra singole realtà.

A causa dell'assenza di complete serie storiche di dati "concreti", l'Autorità deve limitare il periodo minimo relativamente al quale gli operatori che intendono accedere ad una valutazione alternativa del capitale investito sono tenuti a presentare tali dati. In caso contrario nessun operatore potrebbe accedere a detta metodologia.

6.5 La limitazione di cui sopra trova il suo limite nell'esigenza, comunque, di una serie storica di dati sufficientemente ampia da garantire una quantificazione del capitale investito congrua rispetto alla sua reale consistenza. In particolare, risulta necessario documentare il processo di stratificazione temporale del capitale esistente a bilancio ad una certa data, onde individuare la sua vetustà e quantificare il suo ammontare a prezzi correnti. Analogamente a quanto operato dall'Autorità, in occasione della definizione della metodologia tariffaria per la distribuzione per mezzo della deliberazione n. 237/00, si ritiene che un calcolo alternativo individuale del capitale investito possa essere considerato sufficientemente attendibile per la definizione delle tariffe solamente qualora si basi su dati economici e patrimoniali assolutamente certi, e quindi desumibili da un quadro contabile certificato, risalente almeno al 1990 (si ricorda al riguardo anche il processo di riorganizzazione in precedenza citato). I valori attinenti gli anni precedenti, in assenza di bilanci certificati, saranno ritenuti congrui rispetto alla reale consistenza qualora siano riconducibili alle consistenze presenti nel primo bilancio certificato di cui si dispone, in ogni caso antecedente l'esercizio che si conclude l'1 gennaio 1991.

6.6 Il possesso per un periodo continuativo di dieci anni di bilanci certificati assicura che la certificazione dei dati sia stata effettuata da almeno due soggetti diversi, dal momento che gli incarichi alle società di revisione, di durata triennale, non possono essere rinnovati più di due volte.

Pertanto, solamente gli operatori che dispongano di bilanci certificati da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, con evidenze relative al settore gas e quindi certi a partire dall'esercizio che si è concluso entro il 31 dicembre 1990, possono essere considerati come operatori in possesso di dati sufficientemente attendibili e certi, e possono quindi accedere alla procedura di valutazione alternativa del capitale investito nella distribuzione.

Punto per la discussione n.4. Il possesso di bilanci certificati a partire dal 1990 attesta in modo congruo la disponibilità di "dati concreti"? Le aziende pubbliche, trasformate in società per azioni e/o aziende speciali successivamente all'anno 1990, ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, erano prima della trasformazione in una situazione di impossibilità di accesso alla certificazione di bilancio?

Sempre ai fini di un'efficace valutazione del capitale investito, è necessario che tutti i valori non direttamente evidenziati dai bilanci siano comunque ad essi univocamente riconducibili ed opportunamente documentati.

7 Il procedimento alternativo di calcolo del capitale investito lordo e netto

7.1 La determinazione del capitale investito lordo e netto precede la determinazione delle componenti di ammortamento economico-tecniche e di remunerazione del capitale.

Il capitale investito nelle attività di distribuzione e vendita di gas risulta dalla somma di due componenti: il capitale circolante netto e l'attivo immobilizzato.

7.2 Relativamente all'attivo immobilizzato, i mercati internazionali valutano il capitale investito di un'impresa con il metodo del valore attuale dei flussi di cassa futuri. Questo metodo non può essere utilizzato ai fini della regolazione e quindi per la definizione di tariffe e prezzi. Qualora si utilizzasse tale metodo, si produrrebbe una circolarità dovuta al fatto che le tariffe sarebbero determinate in base ad un valore di capitale investito che, a sua volta, dipende dall'andamento dei valori tariffari nel tempo. Per tale motivo, ai fini della regolazione, si interrompe la circolarità tra tariffe e valore del capitale investito e, per la valutazione dell'attivo immobilizzato, si fa riferimento a metodi di tipo patrimoniale. Il calcolo del capitale investito riconosciuto è stato effettuato in modo da rispettare il valore corrente degli "asset", così da garantirne il mantenimento nel tempo, attraverso la rivalutazione del costo storico originario. Si ritiene che tale metodo rifletta adeguatamente:

- a) il costo storico originario della realizzazione delle immobilizzazioni;
- b) il processo di senescenza e di obsolescenza sulla base di una ragionevole durata economico-tecnica delle immobilizzazioni.

7.3 Il costo storico originario iscritto in bilancio è l'elemento base del metodo di rivalutazione utilizzato. Esso tiene in considerazione la capitalizzazione delle

costruzioni in economia, degli oneri accessori e degli interessi passivi in corso d'opera capitalizzati in sede di bilancio, determinata dagli esercenti l'attività di distribuzione in sede di bilancio ed in base ai principi previsti dal Codice civile e dai Principi contabili nazionali in materia.

7.4 Il metodo adottato è quello che con nomenclatura anglosassone è definito come Current Cost Accounting (CCA) oppure, con terminologia italiana, *metodo del costo storico rivalutato*. Tale metodo determina il valore dell'attivo immobilizzato attraverso la rivalutazione dei costi storici e la ricostruzione dei relativi fondi di ammortamento secondo criteri economico-tecnici. La valutazione analitica riguarda le immobilizzazioni suddivise nelle seguenti categorie, per ogni singola località facente parte dell'ambito di distribuzione:

- a) terreni;
- b) fabbricati;
- c) condotte stradali;
- d) impianti di derivazione (allacciamenti);
- e) misuratori;
- f) impianti principali e secondari;
- g) altre immobilizzazioni materiali;
- h) immobilizzazioni immateriali.

<p><i>Punto per la discussione n.5. La classificazione delle immobilizzazioni è adeguatamente articolata? In caso negativo, per quali motivi?</i></p>

7.5 In accordo con i principi contabili nazionali, nel calcolo del costo storico rivalutato degli immobilizzi si accetta la sola capitalizzazione di "interessi passivi in corso d'opera" (di seguito: IPCO), determinata in sede di bilancio. Criteri analoghi a quelli sopra esposti sono contenuti nel principio contabile internazionale IAS n.23, rivisto nel 1993. Secondo questo principio, "i costi di finanziamento devono essere rilevati come costo nell'esercizio nel quale essi sono sostenuti". In caso contrario, si avrebbe un'applicazione incoerente del metodo del costo storico rivalutato, che pur essendo solo uno dei metodi possibili, se accettato deve essere considerato integralmente. Gli IPCO non capitalizzati sono stati inclusi tra i costi operativi ed hanno in questa veste contribuito alla determinazione dei costi operativi e degli utili sulla cui base sono stati determinati i prezzi pagati dagli utenti, e ritenuti congrui dalle autorità che svolgevano allora i compiti di vigilanza su tali imprese.

Pertanto, si può ritenere che gli IPCO non capitalizzati abbiano dato luogo in passato a costi operativi sostenuti dalle imprese, coperti attraverso i prezzi allora praticati, e pertanto ribaltati sui clienti finali. Una loro capitalizzazione retroattiva, con inclusione nell'attivo immobilizzato di cui le nuove tariffe dovranno assicurare la remunerazione e l'ammortamento, darebbe pertanto luogo ad una duplicazione nella copertura di tali costi.

7.6 La determinazione del capitale investito, basata sulla metodologia del costo storico rivalutato, comporta l'applicazione di una procedura di calcolo che si sviluppa nei tre momenti descritti nei successivi capitoli 8, 9, 10, 11 e 12: individuazione degli

investimenti, determinazione del capitale investito lordo e determinazione del capitale investito netto.

8 Investimenti riconducibili agli incrementi patrimoniali annuali

8.1 Il primo momento consiste nella individuazione, per ciascuna località servita, degli investimenti riconducibili agli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di distribuzione e, anche qualora parte del medesimo gruppo societario, di vendita del gas presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 14 dell'appendice A, anche in relazione ai valori contenuti nel libro dei cespiti, detraendo:

- a) interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio,
- b) rivalutazioni economiche e monetarie,
- c) disavanzi di fusione,
- d) altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli asset,
- e) poste radiate e/o dismesse.

8.2 Le poste relative ad impianti oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, non possono essere ricomprese nel capitale investito, onde evitare duplicazioni dei costi di capitale da riconoscere in tariffa.

Al fine di evitare valutazioni del capitale investito che non siano coerenti con il valore effettivo attuale di beni aventi anzianità molto elevata e funzionalità ridotta o nulla, si ritiene necessario individuare un anno limite prima del quale gli incrementi patrimoniali non possano essere considerati ai fini della determinazione del capitale investito. In particolare, considerate le caratteristiche dei beni strumentali impiegati nel settore nonché le esigenze di sicurezza meritevoli di tutela, si ritiene che non possano essere considerati gli incrementi patrimoniali antecedenti l'anno 1950.

Punto per la discussione n.6. E' condivisibile assumere il 1950 quale anno limite per l'individuazione dei primi incrementi patrimoniali da includere nella determinazione del capitale investito?

8.3 Le immobilizzazioni che non siano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività al momento della presentazione delle proposta tariffaria, ancorché presenti nel bilancio dell'esercizio precedente (ad es. immobilizzazioni in corso), non possono essere ricomprese nel calcolo della determinazione del capitale investito. Sono escluse dal calcolo per la determinazione del capitale investito le poste patrimoniali relative agli oneri pluriennali di avviamento, promozione, stipula e rinnovo di concessioni.

L'avviamento generalmente incorpora la differenza tra il costo di acquisizione dell'azienda e il costo storico dei beni acquisiti; pertanto è assimilabile ad una rivalutazione e quindi, considerata la presente metodologia (CCA), deve essere escluso dalla base di calcolo. Gli oneri promozionali sono finalizzati all'incremento dei volumi erogati, i quali generano ricavi addizionali che remunerano le iniziative promozionali stesse. Per quanto riguarda gli oneri di stipula e rinnovo delle concessioni, la loro esclusione dal capitale investito è determinata dall'esigenza di non gravare le tariffe di

oneri impropri quali quelli derivanti da aggiudicazioni di gare eccessivamente onerose per l'esercente.

8.4 Nel caso di incrementi patrimoniali per immobilizzazioni comuni a più località (come ad esempio gli impianti di regolazione e misura o la sede centrale), detti incrementi possono essere ripartiti tra le diverse località sulla base di adeguati parametri, quali:

- a) i volumi erogati, per quanto riguarda gli impianti principali e secondari (ad esempio le cabine di prelievo);
- b) il numero di utenti attivi, per gli altri cespiti (ad esempio i fabbricati e le condotte).

Punto per la discussione n.7. Sono adeguati i criteri proposti per la ripartizione delle immobilizzazioni comuni a più località?

8.5 Previa documentata segnalazione all'Autorità, contestuale alla trasmissione delle proposte tariffarie, possono essere riconosciuti incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione e vendita di gas presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente e facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'esercente stesso. Ciò si rende necessario per remunerare in tariffa il capitale indispensabile allo svolgimento dell'attività di distribuzione, nei casi in cui il capitale stesso sia stato mantenuto o trasferito in capo ad un soggetto diverso da quello esercente l'attività di distribuzione, ad esempio in occasione di riorganizzazioni aziendali o della semplice separazione societaria della vendita.

8.6 Nei casi di parziale assenza della stratificazione annuale del costo degli impianti iscritto in bilancio, per cause non imputabili all'esercente, poiché il costo stesso deve essere attribuito agli anni in cui sono stati effettivamente realizzati gli impianti, si rende necessaria l'individuazione di un criterio di riallocazione temporale del costo complessivo iscritto a bilancio. Si ritiene che detta riallocazione debba tenere conto degli elementi fisici costituenti gli impianti (ad esempio: numero di cabine di prelievo, metri di rete stradale, numero di misuratori installati, ...) e della loro anzianità, nonché del processo inflativo così come quantificato nel paragrafo successivo. Detta procedura può essere applicata a condizione che gli elementi fisici siano documentabili e univocamente riconducibili ai costi iscritti a bilancio. Inoltre il valore del capitale attinente gli elementi fisici deve rappresentare una componente minoritaria del capitale investito riconosciuto ai fini tariffari.

Punto per la discussione n.8. E' opportuno il riferimento a elementi fisici, adeguatamente documentati e comprovati, per individuare il processo di stratificazione temporale del costo degli impianti, in assenza di costi storici annuali?

8.7 Il processo seguito nella individuazione degli incrementi patrimoniali annuali deve essere illustrato da apposita nota di accompagnamento. Detta nota deve essere corredata da prospetti di riconciliazione tra gli incrementi patrimoniali annuali presentati e:

- gli incrementi patrimoniali risultanti annualmente dai bilanci delle società;
- l'ammontare progressivo delle immobilizzazioni al costo storico che risulta dal primo bilancio certificato;

- l'ammontare progressivo delle immobilizzazioni al costo storico che risulta nel bilancio dell'anno precedente la presentazione della proposta tariffaria.

In particolare, deve essere predisposta una tabella di sintesi degli incrementi patrimoniali annuali presentati dall'esercente nel suo complesso, distinti per categoria e affiancati dalle quantità fisiche corrispondenti (superficie terreni, volumetria fabbricati, lunghezza condotte, numero di impianti principali e secondari, numero di misuratori).

Punto per la discussione n.9. La quadratura fra i valori patrimoniali precedenti la certificazione e i valori dei primi bilanci certificati (non posteriori al 1990) costituisce base sufficiente per permettere alle aziende la presentazione della serie dei "dati concreti"?

8.8 Nel caso in cui l'esercente l'attività di distribuzione non sia in grado di risalire, per cause ad esso non imputabili, ai costi storici originari ed agli elementi fisici degli incrementi patrimoniali di un limitato numero di località, il cui capitale investito rappresenti una quota inferiore al 5% del capitale complessivamente riconosciuto all'operatore ai fini tariffari, l'esercente può applicare limitatamente a dette località, per il calcolo del costo del capitale investito, il metodo parametrico, dandone esplicita segnalazione all'Autorità contestualmente alla trasmissione delle proposte tariffarie.

Punto per la discussione n.10. E' opportuno il ricorso al metodo parametrico, in via residuale, per quelle località per le quali non si dispone di dati storici? E' adeguato il limite del 5%?

9 Rivalutazione monetaria degli incrementi patrimoniali

9.1 Per la rivalutazione degli incrementi patrimoniali delle attività di distribuzione, si rende necessaria la disponibilità di un indice di rivalutazione monetaria che copra in modo continuativo serie storiche molto estese.

L'utilizzo dell'indice Istat dei prezzi per le rivalutazioni monetarie soddisfa tale esigenza. Viceversa, altre serie Istat coprono periodi ristretti e non sono utilizzabili congiuntamente, stanti le discontinuità e le disomogeneità esistenti tra le stesse.

Tale indice è disponibile sul sito internet dell'Istat (www.istat.it), alla voce "Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie / Coefficienti annuali".

10 Determinazione del capitale investito lordo

10.1 Il capitale investito lordo (CIL) delle singole categorie di immobilizzi materiali per la sola attività di distribuzione viene determinato come prodotto tra la somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui al precedente punto con il fattore di detrazione della vendita (fv) pari a 0,908 (il fattore si applica, anche qualora vengano considerate immobilizzazioni attinenti l'attività di vendita, come indicato al paragrafo 2.4). Tale fattore risulta coerente con la deliberazione n. 237/00 che attribuiva all'attività di vendita il 9,2% del capitale investito risultante dai bilanci di soggetti operanti congiuntamente nella vendita e distribuzione di gas.

10.2 Attualmente può accadere che alcuni operatori dispongano di dati certi attinenti esclusivamente l'attività di distribuzione, risultanti da bilanci separati. Consentire che per questi operatori il capitale investito nella distribuzione sia determinato senza che

vengano aggiunti gli investimenti attinenti la vendita e detratto poi dal totale il 9,2%, rappresenta un trattamento che discrimina gli operatori soggetti al regime tradizionale della deliberazione n. 237/00.

Infatti, questi ultimi si vedono riconoscere forfetariamente nella tariffa di distribuzione i costi attinenti il 90,8% del capitale complessivamente investito per vendita e distribuzione. Peraltro, nell'assenza di un regime di separazione contabile ed amministrativo operante (i primi effetti della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002, (di seguito:deliberazione n.311/01) sulla separazione amministrativa e contabile verranno prodotti a partire dal 2004), risulta impossibile verificare l'effettiva attinenza al settore della sola distribuzione delle componenti patrimoniali presenti persino nei bilanci degli operatori ad oggi societariamente separati dalla vendita, a causa della realtà operativa che spesso può divergere da quella contabile.

10.3 Ad esempio, è possibile che un distributore "contabilmente separato da altre attività" sfrutti parte del proprio patrimonio per fornire servizi all'esterno (in particolare, sportelli, call center, sedi centrali, condotte polifunzionali, attrezzature ed automezzi, misuratori, ecc). In taluni casi, poi la società di distribuzione gestisce veri e propri business autonomi (come teleriscaldamento, gestione calore, o altro). Non è possibile, ad oggi, accertare l'effettivo esclusivo utilizzo, per l'attività di distribuzione gas, del capitale investito risultante dai bilanci di un distributore.

Considerati gli elementi di cui sopra appare opportuno applicare il fattore di detrazione "fv" sino a che le due attività (distribuzione e vendita) non saranno separate secondo i criteri definiti con la deliberazione n. 311/01.

Il capitale investito lordo per la distribuzione, definito come sopra, è comprensivo della componente necessaria all'attività di misura del gas presso il cliente finale.

La deliberazione n. 311/01 ha previsto che in futuro l'attività di misura sia una specifica ed autonoma attività, separata amministrativamente da ogni altra attività sia del settore del gas che di eventuali altri settori.

In attesa che maturino le condizioni per lo svolgimento di tale attività da parte di un soggetto imprenditoriale autonomo, la delibera succitata ha stabilito transitoriamente l'obbligo per i distributori di gestire l'attività di misura per il territorio di competenza, in regime di separazione amministrativa, mantenendone in ogni caso la responsabilità.

11 Determinazione del capitale investito netto

11.1 Dopo aver ricostruito il valore del capitale investito lordo, si procede al calcolo del capitale investito netto (CIN).

In particolare vengono determinati:

- a) il valore storico rivalutato dei fondi di ammortamento tecnico;
- b) il valore rivalutato netto dei contributi percepiti e di qualunque altra posta che abbia contribuito al finanziamento degli incrementi patrimoniali, per la quale l'esercente non abbia sostenuto oneri finanziari;
- c) l'attivo immobilizzato netto;

d) il capitale circolante commerciale netto.

11.2 Per la determinazione del fondo di ammortamento tecnico a valori correnti si procede a determinare la vita utile tecnico-economica media degli immobilizzi suddivisi nelle categorie di cui alla tabella 14 dell'appendice A. Per i terreni, che non sono oggetto di ammortamento, non si determina la vita utile tecnico-economica; per le altre categorie di beni sono individuate le seguenti vite utili tecnico-economiche (tabella 15 dell'appendice A). Si evidenzia che dette vite utili sono superiori a quelle previste dalla normativa fiscale italiana, che consente di ammortizzare gli investimenti in tempi molto più brevi (si vedano le aliquote fiscali ordinarie previste dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 27 del 2 febbraio 1988).

Tuttavia la presente metodologia fa riferimento ai criteri impiegati a livello internazionale per la determinazione del valore corrente netto dei beni e già utilizzati dall'Autorità in precedenti provvedimenti.

Conseguentemente vengono calcolate le percentuali di degrado (PD), esprimenti la quota ammortizzata degli incrementi patrimoniali, in base alla seguente formula:

$$PD = \frac{(AC - 1) - AIP}{VUT} \times 100$$

dove AC è l'anno solare corrente in cui viene presentata la proposta tariffaria, AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale e VUT è la vita utile tecnica individuata nella tabella 15 dell'appendice A per le diverse categorie di cespiti. Il valore di PD deve essere inferiore o uguale a 100.

Diventa così possibile determinare il fondo di ammortamento economico-tecnico rivalutato, derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali rivalutati per il fattore "fv" precedentemente esposto e per le rispettive percentuali di degrado.

11.3 Nella valutazione degli immobilizzi dell'attività di distribuzione, dal capitale investito lordo sono da detrarre i contributi comunque ricevuti da amministrazioni pubbliche e da utenti (comprensivi dei contributi di allacciamento e per estensioni).

La rivalutazione monetaria ed il successivo deprezzamento connesso al fattore di degrado sono da applicare anche al valore dei contributi ricevuti dalle imprese di distribuzione.

11.4 I contributi costituiscono trasferimenti a favore delle imprese finalizzati ad incentivare nuovi investimenti in reti di distribuzione o ampliamenti delle stesse. Essi sono finanziamenti per i quali il finanziatore rinuncia agli interessi o addirittura al rimborso. Anche se oggi la normativa fiscale non consente più l'accantonamento a riserva in sospensione d'imposta dei contributi pubblici, ciò non ne modifica la natura economica. Si tratta, in pratica, di fonti di finanziamento degli immobilizzi che non sono state sostenute dalle imprese e che hanno permesso alle stesse di ridurre il capitale investito o il costo dello stesso, per le quali non deve essere riconosciuta una remunerazione.

Ai fini del calcolo dei contributi, gli esercenti che non dispongono della serie storica completa dei dati relativi ai contributi percepiti utilizzano, convenzionalmente per gli anni di cui non dispongono di dati certi, il peso medio ponderato dei contributi rispetto agli incrementi patrimoniali ricavato sulla base delle annualità disponibili. Il calcolo del

peso si basa in ogni caso sui dati concreti relativi ai contributi percepiti a partire dall'anno 1990. E' data, inoltre, facoltà di ripartire ragionevolmente i contributi complessivamente percepiti da enti pubblici fra le località servite. In assenza di elementi concreti attinenti la consistenza dei contributi percepiti a partire dall'anno 1990, il soggetto non può accedere alla metodologia di determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al presente documento.

11.5 Il valore del CIL viene inoltre diminuito, di ogni altra posta che abbia comunque contribuito al finanziamento degli incrementi patrimoniali e per la quale l'esercente non abbia sostenuto oneri finanziari, come ad esempio il valore dei debiti rappresentanti i "conto anticipi clienti" e i "depositi cauzionali".

Punto per la discussione n.11. Vi sono altre poste che concorrono al finanziamento gratuito degli investimenti?

Come indicato in precedenza, i contributi e le altre poste che confluiscono nel finanziamento degli incrementi patrimoniali che non originano oneri finanziari sono, anche se in forme diverse, finalizzati ad incentivare nuovi investimenti in reti di distribuzione od ampliamenti delle stesse. Conseguentemente, il calcolo del valore dell'attivo immobilizzato netto considera che dette poste vadano integralmente in detrazione del valore degli incrementi patrimoniali dell'attività di distribuzione, senza che subiscano l'attribuzione parziale nella misura del 9,2% all'attività di vendita. Inoltre, essendo tali poste finalizzate alla realizzazione di reti, il calcolo del loro degrado avviene considerando una vita utile tecnica pari a 50 anni.

11.6 L'attivo immobilizzato netto si ottiene sottraendo dal capitale investito lordo il fondo di ammortamento tecnico a valori correnti, i contributi rivalutati, il "conto anticipi clienti", i depositi cauzionali e ogni altra posta che abbia comunque contribuito al finanziamento non oneroso degli incrementi patrimoniali .

11.7 Ai fini della determinazione del capitale investito netto (CIN), all'attivo immobilizzato netto deve essere sommato il saldo medio annuale tra le attività e le passività commerciali a breve (capitale circolante commerciale netto). Detto saldo deve essere pari alla media dei valori finali dei dodici mesi dell'esercizio precedente a quello di presentazione della proposta tariffaria. Ai fini del calcolo non devono essere considerati:

- i debiti e crediti verso società controllanti, controllate o collegate che non si riferiscano all'acquisto o alla vendita di gas;
- i debiti relativi a depositi cauzionali e ad anticipi su forniture.

Punto per la discussione n.12. La procedura di calcolo del capitale circolante commerciale netto è articolata in modo adeguato ?

12 Formula per il calcolo del CCD

12.1 Per gli esercenti che applicano la procedura di calcolo alternativo del capitale investito la componente CCD è data dalla formula:

$$CCD = CIL \cdot s + CIN \cdot r_b$$

dove:

- CIL e CIN sono, rispettivamente, il capitale lordo e il capitale netto dell'attività di distribuzione;
- s è il coefficiente di ammortamento annuo del capitale investito nell'attività di distribuzione, assunto pari al 2%;
- r_D è la remunerazione del capitale investito netto, assunto pari all'8,8%.

Punto per la discussione n.13. L'applicazione di un coefficiente forfaitario medio di ammortamento pari al 2% rappresenta un'approssimazione ragionevole? E' necessaria l'applicazione di coefficienti differenziati per cespiti?

APPENDICE A - SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 237/00

Articolo 1

Modifiche ed integrazioni della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00

- 1.1 I commi 4.13, 4.14, 4.15 della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00) come successivamente modificata e integrata sono sostituiti dai seguenti:

“4.13 Gli esercenti che dispongono di bilanci certificati da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, a partire dall'esercizio che si conclude anteriormente all'1 gennaio 1991, aventi evidenze contabili separate per il settore gas, ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato, in alternativa alla procedura disciplinata nei commi da 4.3 a 4.10, possono, per ogni località servita, seguire la seguente procedura:

- a) individuare gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di distribuzione e vendita di gas presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 14, escludendo: interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio, rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, radiazioni o dismissioni, cespiti oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi, immobilizzazioni antecedenti l'anno 1950, immobilizzazioni in corso, oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni, oneri di avviamento;
- b) considerare, nel processo individuazione di cui alla lettera a), gli incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione e vendita di gas presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente e facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'esercente stesso;
- c) rivalutare i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a), in base all'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT e riportato, per il solo primo anno di applicazione della presente deliberazione, nella tabella 16;
- d) calcolare il capitale investito lordo delle immobilizzazioni tecniche in questione (CIL) per la sola attività di distribuzione come prodotto tra la somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera c) e il fattore di detrazione della vendita (fv) pari a 0,908;
- e) determinare il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali rivalutati di cui alla lettera c) per il fattore fv, di cui alla lettera d), e per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera f);

- f) calcolare le percentuali di degrado (in ogni caso inferiori o uguali a 100) con la formula:

$$((AC-1)-AIP)/VUT)*100$$

dove:

- AC è l'anno solare corrente in cui viene presentata la proposta tariffaria,
 - AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale;
 - VUT è la vita utile tecnica individuata nella tabella 15 per le diverse categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento;
- g) calcolare, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota imputabile a ciascun anno relativa ai contributi comunque versati da pubbliche amministrazioni (per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate alle attività di distribuzione) e da utenti (comprensiva dei contributi di allacciamento e per estensioni), rivalutata in base all'indice dei prezzi di cui alla lettera c), e ridotta delle rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera f);
- h) utilizzare ai fini del calcolo di cui alla lettera g), ove non sia disponibile la serie storica completa dei dati relativi ai contributi percepiti, negli anni di indisponibilità, il peso medio ponderato dei contributi rispetto agli incrementi patrimoniali ricavato sulla base delle annualità disponibili. Il calcolo del peso si basa in ogni caso sui dati concreti relativi ai contributi percepiti a partire dall'anno 1990; in assenza di elementi concreti attinenti la consistenza dei contributi percepiti a partire dall'anno 1990, il soggetto non può accedere alla metodologia di determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al presente articolo;
- i) calcolare l'attivo immobilizzato netto, detraendo dal capitale investito lordo di cui alla lettera d):
- il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera e);
 - la somma dei contributi di cui alla lettera g);
 - l'ammontare dei debiti relativi a depositi cauzionali e ad anticipi su forniture presenti nel bilancio dell'esercizio precedente a quello in cui viene presentata la proposta;
 - qualunque altra posta che abbia contribuito al finanziamento degli incrementi patrimoniali di cui alla lettera a), per la quale l'esercente non abbia sostenuto oneri finanziari;
- j) calcolare il capitale circolante commerciale netto, determinando, per l'esercizio precedente a quello di presentazione della proposta tariffaria, la media dei saldi a fine mese tra attività a breve e passività a breve commerciali, escludendo dal calcolo:
- i crediti e i debiti verso società controllanti, controllate o collegate che non si riferiscano all'acquisto o alla vendita di gas;
 - i debiti relativi a depositi cauzionali e ad anticipi su forniture;

k) calcolare il capitale investito netto (CIN), sommando all'attivo immobilizzato netto di cui alla lettera i) il capitale circolante commerciale netto di cui alla lettera j).

4.14 Ai fini della determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al precedente comma 4.13, nel caso di incrementi patrimoniali per immobilizzazioni comuni a più località, detti incrementi devono essere ripartiti tra le diverse località in proporzione al numero di utenti serviti .

4.15 Ai fini della determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al precedente comma 4.13, in caso di parziale assenza della stratificazione temporale del costo degli impianti iscritto in bilancio per cause non imputabili all'esercente, il costo stesso viene attribuito agli anni in cui sono stati effettivamente realizzati gli impianti, tenendo conto:

- a) delle quantità e dell'anzianità degli elementi fisici costituenti gli impianti;
- b) dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT e riportato, per il primo anno di applicazione della presente deliberazione, nella tabella 16.

Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano qualora:

- gli elementi fisici siano documentati e univocamente riconducibili ai costi iscritti a bilancio;
- il valore del capitale attinente gli elementi fisici rappresenti una componente minoritaria del capitale investito riconosciuto ai fini tariffari.

4.16 L'esercente redige:

- nota di accompagnamento illustrante il processo seguito nella applicazione dei commi 4.13, 4.14 e 4.15;
- tabella riepilogativa degli incrementi patrimoniali annuali presentati complessivamente dall'esercente, distinti secondo le categorie di cui alla tabella 14 e accompagnati dalle corrispondenti quantità fisiche;
- prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali annuali presentati sia con gli incrementi patrimoniali risultanti annualmente dai bilanci dei soggetti interessati, sia con l'ammontare complessivo delle immobilizzazioni al costo storico che risulta dai primi bilanci certificati e da quelli relativi all'anno precedente la presentazione della proposta tariffaria.

La nota di accompagnamento, la tabella riepilogativa e il prospetto di riconciliazione sono sottoscritti dal rappresentante legale dell'esercente e trasmessi all'Autorità contestualmente alla presentazione delle opzioni tariffarie.

4.17 Per gli esercenti che applicano la procedura di cui al comma 4.13, il calcolo della componente CCD avviene mediante la formula:

$$CCD = CIL \cdot s + CIN \cdot r_D$$

dove:

- CIL e CIN sono, rispettivamente, il capitale lordo e il capitale netto dell'attività di distribuzione;

- s è il coefficiente di ammortamento annuo del capitale investito di distribuzione, assunto pari al 2%;
- r_D è la remunerazione del capitale investito netto, assunto pari all'8,8%.

4.18 Nel caso in cui l'esercente non sia in grado di risalire, per cause ad esso non imputabili, ai costi storici originari ed agli elementi fisici degli incrementi patrimoniali di un limitato numero di località, il cui capitale investito rappresenti una quota inferiore al 5% del capitale complessivamente riconosciuto all'operatore ai fini tariffari, l'esercente può applicare soltanto a dette località il metodo parametrico per il calcolo del costo del capitale investito per la distribuzione, dandone esplicita segnalazione all'Autorità contestualmente alla trasmissione delle proposte tariffarie.

4.19 Il valore del capitale investito degli esercenti di cui all'articolo 4, commi 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18, della deliberazione n. 237/00, come modificato dalla presente deliberazione, può essere sottoposto a verifica con modalità che saranno fissate dall'Autorità.

1.2 Le tabelle 14, 15 e 16 della deliberazione n. 237/00 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 14 – Categorie di cespiti

Terreni
Fabbricati
Condotte stradali
Impianti di derivazione (allacciamenti)
Misuratori
Impianti principali e secondari
Altre immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali

Tabella 15 - Vita utile tecnica delle infrastrutture

Categoria di cespiti	Vita utile tecnica (in anni)
Fabbricati	50
Condotte stradali	50
Impianti di derivazione (allacciamenti)	50
Misuratori	25
Impianti principali e secondari	20
Altre immobilizzazioni	10

Tabella 16 – Coefficienti per tradurre valori monetari dei periodi sottoindicati nella medesima valuta del 2001 (Fonte: sito internet dell'ISTAT)

Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente
1950	28,4077	1976	6,8928
1951	25,8927	1977	5,8364
1952	24,8374	1978	5,1904
1953	24,3631	1979	4,4846
1954	23,7252	1980	3,7018
1955	23,0774	1981	3,1186
1956	21,9835	1982	2,6806
1957	21,5670	1983	2,3312
1958	20,5810	1984	2,1081
1959	20,6675	1985	1,9412
1960	20,1328	1986	1,8295
1961	19,5610	1987	1,7488
1962	18,6118	1988	1,6662
1963	17,3107	1989	1,5629
1964	16,3417	1990	1,4731
1965	15,6613	1991	1,3844
1966	15,3540	1992	1,3133
1967	15,0529	1993	1,2604
1968	14,8635	1994	1,2126
1969	14,4576	1995	1,1510
1970	13,7581	1996	1,1078
1971	13,1029	1997	1,0889
1972	12,4058	1998	1,0697
1973	11,2403	1999	1,0531
1974	9,4104	2000	1,0267
1975	8,0315	2001	1,0000

Articolo 2

Disposizioni finali

2.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.